

# Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Disegno

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 107 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 1° novembre 2002<sup>2</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 2003<sup>3</sup>,

*decreta:*

### I

La legge federale del 13 dicembre 1996<sup>4</sup> sul materiale bellico è modificata come segue:

*Art. 8 cpv. 2 e 4 (nuovo)*

<sup>2</sup> Nonostante gli obblighi generali derivanti dal capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.

<sup>4</sup> Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o altra alterazione intenzionale della mina.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

- 1 RS 101
- 2 FF 2003 1976
- 3 FF 2003 1989
- 4 RS 514.51